

FONDAZIONE CENTRO INTERNAZIONALE MATEMATICO ESTIVO (C.I.M.E.)

Riconosciuta con DPR n. 898 del 15.9.1979 (G.U. n. 123 del 7.5.1980)

Sede: Firenze

Registrata al Tribunale di Firenze il 12.2.1981 (Reg. n. 3427/55 G)

Fondo di dotazione: L. 10.000.000 (dieci milioni)

(BT Quinq. 1.10.1984 al 12%; deposito a custodia n. 17229/2 presso la
Cassa di Risparmio di Firenze)

Codice Fiscale n. 80005330487

STATUTO DELLA FONDAZIONE C.I.M.E.

Art. 1.

E' costituita la Fondazione Centro Internazionale Matematico Estivo C.I.M.E., allo scopo di promuovere la ricerca matematica e i contatti fra i cultori di essa, di qualsiasi nazionalità. Organizza riunioni di docenti di alta fama, di studiosi qualificati e di giovani ricercatori dedicate all'esposizione ed all'approfondimento di elevate questioni pertinenti ai diversi rami della matematica e delle sue applicazioni.

Tali riunioni avranno luogo di preferenza nei mesi estivi e avranno normalmente la durata di dieci giorni; durante ciascuno di questi periodi o cicli si svolgeranno di regola tre corsi ad alto livello relativi ciascuno ad un determinato argomento, ed eventualmente seminari pertinenti ad esso.

Art. 2

La Fondazione è dotata di un patrimonio costituito dalla somma di L. 10.000.000.= (lire diecimilioni) vincolata alla Fondazione.

La Fondazione ha sede a Firenze.

Art. 3

La Fondazione provvede alle proprie finalità mediante:

- a) la vendita delle sue pubblicazioni;
- b) le liberalità e le donazioni di terzi, ad eccezione di quelle che per espressa volontà del donatore siano destinate ad aumentare il patrimonio della Fondazione;
- c) i contributi italiani e stranieri di Enti pubblici e privati;
- d) i redditi patrimoniali e le entrate varie.

Art. 4

Gli organi direttivi del C.I.M.E. sono:

- 1) La Commissione Scientifica (C.S.)
- 2) Il Comitato Esecutivo (C.E.)
- 3) Il Consiglio di Amministrazione

con la composizione ed i compiti appresso indicati negli artt. 5, 6, 7, 12..

Organo di Controllo finanziario della gestione del C.I.M.E. è il Collegio dei Revisori dei Conti con la composizione ed i compiti di cui al successivo art. 15 bis.

Art. 5

La C.S. è composta di undici membri eletti con le seguenti modalità.

Sono elettori tutti i professori di ruolo, fuori ruolo ed a riposo di matematica degli istituti italiani di livello universitario o post-universitario (Università, Politecnici, Scuola Normale Superiore di Pisa, Istituto Nazionale di Alta Matematica) alla data del 31 ottobre precedente le elezioni.

Sono eleggibili a membri della C.S. quelli dei professori precedentemente indicati che abbiano partecipato ad almeno un ciclo del C.I.M.E. negli ultimi sei anni precedenti le elezioni o che abbiano fatto parte della C.S. nello stesso periodo.

Ogni tre anni vengono eletti cinque membri della C.S. e rimangono in carica sei anni.

I nuovi eletti e i membri della C.S. rimasti in carica cooptano un sesto membro nella prima riunione della C.S. dopo le elezioni, prescindendo nella sua scelta dai requisiti di cui al terzo comma del presente articolo.

Il membro cooptato resta in carica tre anni.

Art. 6

Le elezioni avranno luogo per corrispondenza di norma nel mese di novembre.

Pervenute le schede al Segretario Tesoriere di cui all'art. 7 entro la data indicata nell'invito a votare, il Direttore di cui all'art. 7 (o in caso di suo impedimento il membro più anziano della C.S.) convoca gli scrutatori, già designati dalla C.S., per l'apertura delle schede e dispone per la comunicazione dei nomi dei nuovi eletti agli stessi e ai membri della C.S. rimasti in carica. Il più anziano di età (fra i nuovi eletti e i membri rimasti in carica) della nuova C.S. provvederà alla prima convocazione di questa.

Art. 7

Il C.E. è composto da cinque membri eletti per un triennio nel proprio seno della C.S.; uno di essi è designato come Direttore del C.I.M.E. e Presidente della C.S.

Il Direttore sceglie uno dei quattro altri membri del C.E. come Segretario Tesoriere.

Il C.E. assume anche la funzione di Consiglio di Amministrazione della Fondazione di cui all'art. 12.

Art. 8

In caso di vacanze fra i membri della C.S. si provvede come segue.

I membri eletti vengono sostituiti per la durata del rispettivo mandato, nell'ordine, da coloro che nelle ultime elezioni abbiano ricevuto il maggior numero di voti.

In caso di parità di voti l'ordine viene fissato con sorteggio.

Per il membro cooptato la C.S. procede ad una nuova cooptazione.

Ove resti vacante il posto di Direttore la C.S. ne sceglie nel suo seno un altro che viene a far parte del C.E. per il rimanente periodo del triennio.

La C.S. provvede anche alla sostituzione di vacanze del C.E.

Ove resti vacante, anche soltanto temporaneamente, il posto di Segretario Tesoriere, il Direttore può scegliere un altro membro della C.S. quale Segretario Tesoriere per il periodo necessario.

Art. 9

Compiti della C.S. sono:

1. fissare in linea di massima i programmi annuali;
2. indicare i Coordinatori dei singoli cicli ai quali spetta di scegliere i docenti dei vari corsi, di armonizzare il contenuto di questi ultimi fra loro e di curare la raccolta dei testi per la pubblicazione;
3. stabilire regolamenti interni.

Art. 10

Compito del C.E. è di rendere operanti le direttive della C.S.

In particolare esso:

1. procura i mezzi necessari per il funzionamento del C.I.M.E.;
2. cura la scelta dei luoghi nei quali svolgere le riunioni;
3. coadiuva i Coordinatori nell'esecuzione dei compiti ad essi affidati;
4. può variare se necessario i programmi dei corsi, i periodi e la durata di essi;
5. provvede alla diffusione delle notizie relative alle attività del C.I.M.E.;
6. provvede alla pubblicazione dei corsi del C.I.M.E.;
7. organizza le successive elezioni.

Art. 11

Il Direttore del C.I.M.E. decide sull'accettazione delle domande di iscrizione ai corsi.

Il Segretario Tesoriere informa i richiedenti sull'esito della domanda e agevola i partecipanti nella risoluzione dei problemi logistici (trasporti, prenotazioni di alberghi, informazione sulle spese, ecc.).

Art. 12

Il C.E. ha anche funzione di Consiglio di Amministrazione.

Esso amministra i fondi reperiti dal C.I.M.E. Mediante questi fondi provvede:

- a) al rimborso spese e agli onorari dei docenti invitati dal C.I.M.E.;
- b) agli eventuali contributi finanziari per i partecipanti ai corsi;
- c) al compenso al Direttore e al Segretario Tesoriere del C.I.M.E.;
- d) alla riproduzione mediante litografie, mimeografie o stampa dei corsi del C.I.M.E. e alla loro diffusione direttamente o a mezzo di case editrici;
- e) alle spese generali e varie.

Art. 13

Spettano al Direttore la rappresentanza dell'Ente di fronte a terzi o in giudizio, i poteri e le funzioni inerenti agli scopi della Fondazione, anche se implicanti impegni finanziari purché contenuti nei limiti degli stanziamenti del bilancio preventivo di cui all'art. 14, in conformità delle deliberazioni del Comitato Esecutivo.

Il Direttore può delegare al Segretario Tesoriere la firma degli atti contabili e amministrativi.

Art. 14

Il Consiglio di Amministrazione prepara il bilancio preventivo delle spese secondo le indicazioni relative ai corsi da svolgere forniti dalla C.S.

Il bilancio preventivo e consuntivo di ciascun anno saranno sottoposti alla approvazione della C.S. e quindi pubblicati.

La documentazione delle spese sostenute durante l'anno sarà fornita agli enti sovventori per la parte di rispettiva competenza.

Art. 15

La C.S. si riunisce in via ordinaria due volte all'anno e una volta all'anno il Consiglio di Amministrazione.

In via straordinaria la C.S. e il Consiglio di Amministrazione possono essere convocati dal Direttore secondo le necessità dell'Ente e debbono essere convocati se lo richiede per iscritto almeno un terzo dei suoi membri.

Le sedute in prima convocazione sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi membri; in seconda convocazione sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le convocazioni debbono essere fatte mediante lettera raccomandata.

Ogni membro della C.S. ha diritto ad un solo voto; le deliberazioni sono valide a maggioranza assoluta dei suoi membri e in caso di parità di voti prevale quello del Direttore, che presiede le sedute.

Art. 15 bis

Il collegio dei Revisori dei Conti è composto di tre membri eletti per un triennio nel proprio seno dalla Commissione Scientifica fra le persone che si trovino nelle condizioni prescritte dal Codice Civile per i Sindaci delle Società.

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha compiti di sorveglianza sulla gestione dei mezzi finanziari della Fondazione, controlla l'esattezza del bilancio consuntivo sulla base dei documenti giustificativi delle entrate e delle spese e delle risultanze di cassa, esprimendo il suo parere al riguardo in apposita relazione da rimanere allegata al bilancio stesso.

Art. 16

Copie dei bilanci con le allegate relazioni del collegio dei Revisori dei Conti e della relazione illustrativa del Direttore vengono inviate per conoscenza al Ministero della Pubblica Istruzione, al Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali, al Consiglio Nazionale delle Ricerche, alla Presidenza dell'Unione Matematica Italiana.

Art. 17

Ove il C.I.M.E. dovesse cessare le sue funzioni, il patrimonio ed ogni eventuale sua attività sarà trasferita all'Unione Matematica Italiana.

Art. 18

La C.S. a maggioranza assoluta dei suoi membri, può deliberare varianti al presente Statuto, le quali per essere esecutive dovranno essere approvate con Decreto del Capo dello Stato.

Art. 19

Per quanto non previsto dal presente Statuto si richiamano le disposizioni di legge vigenti in materia.